



STATUTO

Approvato dall'Assemblea
il 20 settembre 2016

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Costituzione

E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Territoriale di Arezzo – di seguito CNA Territoriale di Arezzo – associazione volontaria e senza fini di lucro con sede in Arezzo.

La CNA Territoriale di Arezzo si configura come associazione di categoria ai sensi e per gli effetti connessi al D.Lgs. 4.12.1997 n° 460.

ART. 2 - Scopi e compiti

La CNA Territoriale di Arezzo concorre a costituire il Sistema CNA ed è costituita, a sua volta, da tutti gli associati che hanno la sede della loro impresa nel territorio di riferimento.

Comprende tutte le strutture organizzative territoriali in cui si articola e quelle di settore/mestiere di cui si dota in accordo con le Associazioni Nazionali e Regionali di settore/mestiere.

La CNA Territoriale di Arezzo favorisce la partecipazione diretta dei soci alla vita associativa, agisce coerentemente all'art. 2 e all'art. 4 dello Statuto Nazionale ed opera per il perseguimento dei seguenti scopi:

- a. la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del turismo ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti e delle loro forme associate, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati; la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo, internazionale ed a tutti i livelli territoriali;
- b. la stipula di accordi e contratti collettivi territoriali di lavoro nonché la stipula degli accordi sindacali a livello territoriale sulle materie di propria competenza nonché su quelle eventualmente demandate dai livelli Nazionale o Regionale della CNA.

In diretta attuazione di tali scopi, la CNA Territoriale di Arezzo svolge le seguenti attività:

- a. organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del turismo ed in generale nel mondo dell'impresa e delle relative forme associate, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati nell'ambito del sistema produttivo territoriale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
- b. promuove la fornitura e/o fornisce direttamente servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di consulenza del lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c. promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori, dei pensionati e dei loro familiari ed addetti nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del suo ente di Patronato "EPASA-ITACO Cittadini e Imprese", costituito in data 17.12.2015 dalla fusione mediante incorporazione del Patronato Itaco nel Patronato Epasa la cui costituzione era precedentemente stata approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla legge 17.04.1956, n. 561, il quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152;
- d. assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici, degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA avvalendosi anche delle strutture nazionali del sistema CNA e delle strutture e società territoriali a questo scopo dalla stessa costituite o partecipate;
- e. attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la costituzione della CNA Pensionati;
- f. assume iniziative dirette alla modernizzazione e allo sviluppo delle imprese associate, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti sui mercati interni ed internazionali;
- g. costituisce strutture organizzative e di servizio aventi lo scopo di svolgere a favore delle imprese associate operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, promuovendo la costituzione o assumendo la partecipazione in Società, Istituti, Associazioni, Fondazioni ed Enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali; si dota di agenzie di stampa e di propri organi di informazione;
- h. individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, esplica azioni di rappresentanza e promuove iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- i. stabilisce, in rapporto con la CNA Nazionale e Regionale o direttamente e in piena autonomia decisionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale, compreso quello delle società partecipate;
- j. esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione oppure deliberazione dei propri organi dirigenti.

TITOLO II

IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE

ART. 3 - La CNA

La CNA Territoriale di Arezzo si riconosce nell'identità, negli scopi, funzioni, valori ed è parte costituente del sistema CNA, sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza delle imprese artigiane, dei loro imprenditori, delle piccole e medie imprese e delle relative forme associate.

La CNA costituisce il sistema nazionale ed unitario di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del turismo ed in generale nel mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti e delle loro forme associate, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.

Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali: CNA Territoriali o unità di primo livello (di seguito CNA Territoriali), CNA Regionali e CNA Nazionale; questi, insieme alle Unioni CNA, CNA Professioni e CNA Pensionati nonché a tutti i raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, compongono il sistema confederale. Ogni associato alla CNA Territoriale di Arezzo è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.

Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.

La Direzione Territoriale, ai sensi dell'art. 13, lett. h) del presente Statuto, può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA Territoriale di Arezzo, ma che richiedono forme di adesione quali:

- a. il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine di svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
- b. l'aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa e statutaria dell'associazione richiedente.

I rapporti di partenariato e di aggregazione possono essere decisi anche dalla Direzione Territoriale previa comunicazione alla Direzione Nazionale.

ART. 4 - Obiettivi del sistema CNA

Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso sistema delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. A tal fine collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell'Unione Europea.

Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema. Per la composizione della Presidenza e della Direzione si prevede la presenza significativa di imprenditrici come espressamente disciplinato nel Regolamento Attuativo dello Statuto di CNA Nazionale.

Il sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a. la rappresentanza e tutela degli interessi;
- b. la promozione economica delle imprese;
- c. la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.

Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.

Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il sistema CNA concorre a promuovere con istituzioni, enti ed organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e dell'Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

ART. 4 bis – Area Vasta

La CNA Territoriale di Arezzo opera di concerto con le altre CNA Territoriali e con CNA Toscana per l'individuazione, la promozione e lo sviluppo di assetti relazionali e organizzativi di livello sovra territoriale così come previsto dagli artt.3 e 12 dello Statuto di CNA Toscana, che individuano le Aree Vaste, e dal Patto Costitutivo tra le CNA Territoriali e CNA Toscana.

ART. 5 – Il sistema CNA

La CNA intesa come confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale.

Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:

- le Unioni e/o i Mestieri organizzati a livello territoriale, regionale e nazionale;
- la CNA Professioni;
- la CNA Pensionati;
- i raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.

A) Le CNA Territoriali (unità di primo livello, già CNA Provinciali)

Le CNA Territoriali, così come individuate nel Regolamento Attuativo dello Statuto di CNA Nazionale, sono il livello confederale di base del sistema CNA, unità di primo livello, costituite da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno la sede della loro impresa nel territorio di riferimento. Comprendono tutte le strutture organizzative territoriali, le Articolazioni di Mestiere (o Mestieri) i raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.

Nella CNA Territoriale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.

La CNA Territoriale opera per l'organizzazione dei Mestieri CNA, di CNA Professioni, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, definendo all'interno del Piano Strategico territoriale l'entità delle risorse da impegnare negli stessi.

La CNA Territoriale:

- rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nell'ambito del territorio di competenza;
- rappresenta la CNA nel medesimo ambito territoriale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello territoriale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
- stipula, con il concorso dei Mestieri presenti sul territorio, gli accordi sindacali a livello territoriale sulle materie di propria competenza nonché su quelle ad essa demandate dai livelli nazionale e/o regionale;
- individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione dell'impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA; può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
- attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA progetti legati a politiche e provvedimenti comunitari;

- definisce le politiche finanziarie territoriali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e dispone dello stesso nell'ambito dell'associazione; detiene il potere esclusivo al livello territoriale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;

Per meglio rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e del sistema CNA in generale e al fine di una più efficiente gestione delle risorse, la CNA Territoriale può proporre e richiedere alla Direzione Nazionale, la costituzione di associazioni tra più unità di primo livello, anche quando queste non coincidano con la provincia istituzionale di riferimento.

La Direzione di CNA Nazionale, che valuta la compatibilità degli Statuti delle CNA Territoriali con i principi generali dello Statuto della CNA e con i requisiti di cui al successivo art.8, ne delibera l'accettazione.

B) La CNA Regionale Toscana

La CNA Territoriale di Arezzo è impegnata a dare vita alla CNA Regionale Toscana e ad avere in questa riferimento per tutte le attività e competenze del livello confederale regionale del sistema CNA.

La CNA Regionale Toscana è il livello confederale regionale del sistema CNA.

La CNA Regionale assicura la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, sindacali della Regione.

La CNA Regionale:

- rappresenta e tutela gli interessi del sistema CNA e dei suoi associati al livello della Regione e presso le istituzioni regionali;
- elabora e dirige a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative e stipula contratti ed accordi sindacali;
- elabora le proposte legislative da avanzare alla Regione;
- opera nell'ambito delle politiche di promozione economica in ambito regionale e, in accordo con la CNA Nazionale, anche in ambito interregionale;
- attua e gestisce, nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA, le politiche ed i provvedimenti comunitari nella propria Regione;
- stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale dipendente e detiene il potere esclusivo al livello regionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

D'intesa con le CNA Territoriali della Regione, CNA Toscana svolge funzioni di:

- assistere, promuovere e coordinare la fusione tra CNA Territoriali per la costituzione di CNA tra più unità di primo livello, al fine di una maggiore tutela degli interessi delle imprese associate nei rapporti con le istituzioni;
- assistere, promuovere e coordinare l'integrazione di strutture e di servizi, per una più efficace ed economica offerta di servizi alle imprese associate anche mediante la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
- gestione del rapporto con la CNA Nazionale e con le altre CNA regionali;

- controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto dei vincoli statutari da parte delle CNA Territoriali, su delega della Direzione Nazionale e nei limiti delle norme contenute nello Statuto Nazionale.

La CNA Regionale, d'intesa con le rispettive CNA Territoriali, opera per l'organizzazione delle Unioni Regionali CNA, di CNA Professioni, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.

C) La CNA Nazionale

La CNA Nazionale costituisce il livello nazionale confederale del sistema CNA.

La CNA Nazionale usa la seguente denominazione "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa" della quale è titolare esclusiva, al pari del logotipo e del simbolo di cui all'art.29 dello Statuto Nazionale.

La CNA Nazionale:

- rappresenta la sintesi degli interessi espressi dall'intero sistema confederale;
- rappresenta l'unico livello di espressione della organizzazione generale della rappresentanza in sede nazionale, europea ed internazionale;
- opera per realizzare l'integrazione tra i differenti ambiti associativi, basata sulla convenienza e l'utilità, la creazione di valore, la solidarietà;
- agisce come livello unificante l'immagine e la comunicazione dell'intero sistema CNA;
- promuove ed organizza sinergie tra i diversi livelli associativi, anche attraverso l'utilizzo su scala nazionale delle più rilevanti esperienze realizzate e/o la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
- stabilisce gli ambiti di rappresentanza delle Unioni, in relazione ad interessi economici affini ed omogenei;
- valorizza il sistema generale unitario e nazionale della rappresentanza e ne stabilisce gli standard di qualità e di comportamento, sulla base dei poteri conferitele dallo Statuto;
- è titolare dei rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali e sociali nonché con le forze politiche e le Istituzioni di livello nazionale ed europeo;
- è titolare delle relazioni sindacali a livello nazionale e stipula contratti ed accordi sindacali;
- cura la formazione dei quadri e dirigenti del sistema e promuove studi e ricerche;
- detiene il potere esclusivo al livello nazionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

La CNA Nazionale opera per l'organizzazione delle Unioni, stabilendo le relative articolazioni dei Mestieri, di CNA Professioni, di CNA Pensionati e dei raggruppamenti di interesse.

ART. 6 - Le articolazioni del sistema CNA

A) Le Unioni e i Mestieri

L'Unione è una istanza di aggregazione dei Mestieri e svolge una funzione di coordinamento e di rappresentanza, all'interno del sistema CNA, dei Mestieri che la compongono.

Le Unioni e i Mestieri sono stabiliti dalla Direzione Nazionale CNA.

Le Unioni sono articolazioni del livello Nazionale, Regionale o, in alternativa a quest'ultimo, Territoriale e concorrono a comporre il sistema CNA. I livelli Regionale e Territoriale stabiliscono in quale di questi mantenere l'articolazione del sistema in Unioni e Mestieri oppure solamente in Mestieri.

È stata prevista l'articolazione in Unioni e Mestieri per CNA Toscana e per le CNA territoriali della regione solo in Mestieri.

I Mestieri CNA sono costituiti dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti ad un ambito professionale o settore di attività omogeneo.

Le modalità per la determinazione dei Mestieri quantitativamente o qualitativamente rappresentativi e per l'individuazione del Portavoce di Mestiere, sono stabilite dal Regolamento Attuativo del presente Statuto.

I Mestieri svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente della CNA Territoriale di Arezzo.

Il Presidente della CNA Territoriale di Arezzo può di norma delegare a ciascun Mestiere ed al suo Portavoce di:

- rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito del Mestiere stesso, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del sistema CNA;
- rappresentare istituzionalmente le relative categorie professionali;
- elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri e/o settori e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori;
- elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
- dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

Nel caso il Presidente Territoriale non riconosca in tutto o in parte le deleghe, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Territoriale CNA.

Il Presidente della CNA Territoriale di Arezzo, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione Territoriale, può ritirare la delega al Portavoce di Mestiere.

In considerazione della specificità del settore dell'Autotrasporto, esso costituisce un Mestiere (o più Mestieri) che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate ed ha un proprio Statuto. Andranno tuttavia obbligatoriamente concertate con la Confederazione – ai rispettivi livelli – eventuali decisioni della CNA FITA in merito ad iniziative, non unitarie, di fermo nazionale dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della Confederazione. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali la CNA FITA potrà agire solo previa autorizzazione della CNA.

I Mestieri non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Presidente della CNA Territoriale di Arezzo il quale opera su mandato dei relativi organi territoriali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni e dei Mestieri ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

B) I Raggruppamenti di Interesse Territoriali

La CNA Territoriale di Arezzo promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.

I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono su conforme delibera della corrispondente Direzione CNA, a partire dal livello territoriale, se opportuno anche nel livello Regionale, tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.

Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse a livello Territoriale è membro di diritto dell'Assemblea della CNA.

Soltanto la Direzione Nazionale CNA delibera sulle proposte di organizzazione di nuovi raggruppamenti di interesse e ne disciplina le modalità di costituzione.

C) CNA Professioni

CNA Professioni è l'articolazione del Sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art.26 D.lgs. 206/2007. CNA Professioni concorre a comporre il Sistema CNA. Le associazioni aderiscono a CNA Professioni, in forza di una delibera della Direzione Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale "aderente a CNA Professioni" ed è tenuta al rispetto dello Statuto CNA e dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Direzione Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni. Il Collegio dei Garanti CNA Nazionale, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il Sistema CNA. CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza Nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento. Gli organi di CNA Professioni sono individuati nello Statuto della CNA Nazionale. Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente Statuto. L'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi. La Direzione Territoriale stabilirà le regole e le modalità di funzionamento della eventuale articolazione Territoriale di CNA Professioni.

D) CNA Pensionati Territoriale

La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati. L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA e può dotarsi di un proprio Statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Etico della CNA. CNA Pensionati è rappresentata nell'Assemblea Territoriale e nella Direzione dal proprio Presidente in carica che ne diventa membro di diritto.

E) Articolazione per aree (zone o vallate) della CNA Territoriale di Arezzo

E.1) Aree (zone o vallate)

L'articolazione nel territorio della CNA di Arezzo è costituita dalle aree dette anche zone o vallate.

Sono aree (zone o vallate) quelle deliberate dalla Direzione Territoriale. Alla data di approvazione del presente Statuto le aree (zone o vallate) sono formate dai seguenti comuni:

- **Area Aretina** (Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Subbiano);
- **Area Casentino** (Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Ortignano Raggiolo, Montemignaio, Poppi, Pratovecchio-Stia, Talla);
- **Area Valdarno** (Bucine, Castelfranco di Sopra-Piandiscò, Caviglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini);
- **Area Valdichiana** (Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino);
- **Area Valtiberina** (Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino).

L'area (zona o vallata) è composta da uno o più uffici territoriali a livello comunale o intercomunale.

Possono essere costituite anche attività organizzative e di rappresentanza a livello intercomunale per aree omogenee al fine di meglio integrare le problematiche delle imprese su un territorio più ampio nell'ambito delle linee e della politica strategica della CNA Territoriale di Arezzo.

Nella sede dell'area (zona o vallata) si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CNA e si perseguono gli scopi e i fini dell'associazione.

L'area (zona o vallata) promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione ai soci sull'azione e sulle opportunità offerte dal sistema CNA; sviluppa attività di rappresentanza in sede locale e promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero.

E.2) Organi delle aree (zone o vallate)

Sono organi delle aree (zone o vallate):

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- la Presidenza

- Assemblea dell'area (zona o vallata)

L'Assemblea è composta da tutti i soci della CNA Territoriale di Arezzo che hanno la sede dell'impresa in uno dei comuni compresi nell'area (zona o vallata);

L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni quattro anni in seduta elettiva.

Le Assemblee delle aree (zone o vallate) sia nella forma ordinaria che elettiva sono sempre da considerarsi assemblee generali dei soci iscritti.

In tal senso ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri soci dell'Associazione.

In Assemblea godono del diritto di voto esclusivamente gli imprenditori nonché i legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA e gli iscritti alla CNA Pensionati, regolarmente iscritti alla CNA al momento dell'Assemblea medesima.

L'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è sempre valida e non è condizionata al numero delle presenze.

L'Assemblea elettiva può procedere ad elezioni quando il numero dei presenti, aventi diritto di voto, è di almeno due volte superiore al numero di tutti gli eleggendi di espressione dell'area (zona o vallata).

L'Assemblea ordinaria esamina lo stato dell'Associazione a livello locale e propone orientamenti all'Associazione Territoriale.

All'Assemblea è demandata la funzione di esaminare i piani di attività dell'area (zona o vallata).

L'Assemblea elettiva elegge la Presidenza composta dal Presidente, eventualmente dal vice Presidente e da altri componenti ed elegge la quota di componenti l'Assemblea Territoriale di propria competenza in base alle norme previste dallo Statuto.

L'Assemblea è di norma convocata dalla Presidenza dell'area (zona o vallata) e può essere occasionalmente convocata dalla Presidenza Territoriale.

La convocazione deve avvenire attraverso formale invito scritto e spedito a mezzo posta, fax o e-mail almeno otto giorni prima; in via eccezionale e per motivi di urgenza l'Assemblea può essere convocata tramite avviso affisso nei locali della sede e pubblicato sulla stampa locale.

- il Consiglio Direttivo dell'area (zona o vallata)

Il Consiglio Direttivo è composto da associati che hanno la sede dell'impresa in uno dei comuni dell'area (zona o vallata) e rimane in carica quattro anni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza di questi, dal vice Presidente.

La sintesi dei lavori del Consiglio Direttivo è inviata alla Presidenza Territoriale.

- la Presidenza dell'area (zona o vallata)

Il Presidente dell'area (zona o vallata) è responsabile del perseguimento dei fini e degli scopi della CNA; per svolgere la sua attività, il Presidente può avvalersi di uno o più vice Presidenti.

Il Presidente ha funzione di rappresentanza presso le istituzioni locali; verifica altresì l'attuazione, a livello locale, dei deliberati degli organi territoriali.

Il Presidente resta in carica quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

La Presidenza è convocata dal Presidente dell'area (zona o vallata), in sua assenza e su delega dal vice Presidente.

Il vice Presidente assume la funzione di Presidente tutte le volte che si verifica l'assenza del Presidente, qualora non sia stato eletto un vice Presidente ne svolge le funzioni il componente più anziano della Presidenza.

La Presidenza deve essere convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne fanno richiesta almeno un terzo dei componenti.

La sintesi dei lavori della Presidenza dell'area (zona o vallata) viene inviata alla Presidenza Territoriale.

Nell'espletamento delle proprie funzioni la Presidenza dell'area (zona o vallata) è coadiuvata, di norma, dal Coordinatore e/o Responsabile della sede territoriale.

In via eccezionale, la Presidenza dell'area (zona o vallata) può essere assistita da un dipendente incaricato anche di volta in volta, sulla base degli argomenti all'ordine del giorno, dal Direttore Generale.

TITOLO III
IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

ART. 7 - Adesione al sistema CNA

Possono aderire al sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, comprese le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti, e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

Gli associati al sistema CNA debbono:

- a. accettare lo Statuto della CNA Nazionale, della CNA Regionale e della CNA Territoriale di Arezzo;
- b. rispettare le regole di comportamento contenute negli Statuti, nei Regolamenti e nel Codice Etico della CNA Territoriale di Arezzo, della CNA Regionale Toscana e della Confederazione Nazionale;
- c. ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;
- d. l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
- e. garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.

I diritti degli associati CNA:

- a. Ciascun associato alla CNA Territoriale di Arezzo, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente Statuto e di quelle dei livelli confederali.
- b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
- c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
- d. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente Statuto ed in quelle dei rispettivi Statuti confederali.
- e. Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo elettivo; i candidati alla Presidenza Territoriale debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA.
- f. Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.

Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Le Assemblee Territoriali del sistema CNA stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA-ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

ART. 8 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

Per far parte del Sistema CNA, la CNA Territoriale di Arezzo assume tutti gli obblighi di cui agli artt. 2,3,4,5,7 e 9 dello Statuto Nazionale della CNA, ed in particolare garantisce:

- a. che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
- b. modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- c. il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- d. organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con lo Statuto Nazionale;
- e. ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito provinciale, come definito dalla Direzione Nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
- f. l'adozione del Codice Etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- g. la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- h. che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
- i. che la durata in carica del Presidente e dei vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi i due mandati pieni consecutivi. I vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano svolto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- j. il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di vice Presidente;
- k. il riconoscimento del ruolo e delle funzioni della CNA Nazionale e delle altre componenti il sistema CNA;
- l. la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali;
- m. l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;

- n. il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;
- o. l'obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni del Collegio dei Garanti Territoriale;
- p. l'obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

TITOLO IV

GLI ORGANI DELLA CNA PROVINCIALE DI AREZZO

ART. 9 - Composizione degli organi della CNA Territoriale di Arezzo

Gli organi della CNA Territoriale di Arezzo sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, professionisti iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

ART. 10 - Gli organi della CNA Territoriale di Arezzo

1. Gli organi della CNA Territoriale di Arezzo sono:

- l'Assemblea;
- la Direzione;
- la Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

2. Gli organi del sistema CNA Territoriale di Arezzo sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme del presente Statuto fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:

- a) non è ammesso il principio di cooptazione;
- b) in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo si trovi al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; nel caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
- c) se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente convoca, senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;

- d) in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore;
- e) nell'Assemblea Territoriale, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario, possono proporre la sostituzione.

ART. 11 - L'Assemblea: durata e composizione

L'Assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l'anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA Territoriale di Arezzo, professionisti iscritti alla CNA Territoriale di Arezzo, pensionati iscritti a CNA Pensionati Territoriale, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA Territoriale di Arezzo.

Sono membri dell'Assemblea:

- a. i Presidenti in carica delle aree (zone o vallate) della CNA Territoriale, i Presidenti dei Raggruppamenti di interesse di CNA Territoriale, il Presidente di CNA Pensionati Territoriale e i Portavoce di Mestiere di CNA Territoriale così come individuati dal Regolamento Attuativo del presente Statuto;
- b. i componenti la Presidenza Territoriale;
- c. i Presidenti e i Consiglieri in carica degli Enti, i componenti del Consiglio Camerale provinciale, qualora in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;
- d. un numero di imprenditori, anche pensionati, eletti ogni quattro anni pari almeno al doppio di quelli indicati ai punti a), b) e c) del presente articolo, in base alla consistenza associativa.

Nelle riunioni dell'Assemblea la titolarità del voto deliberativo spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.

Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti, nonché i componenti la Direzione non facenti parte dell'Assemblea.

I componenti di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo, se non eletti, sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

L'Assemblea nella sua seduta quadriennale elettiva è presieduta dalla Presidenza dell'Assemblea composta dalla Presidenza uscente.

ART. 12 - L'Assemblea: poteri e compiti

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA e:

- stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA Territoriale di Arezzo individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
- esamina l'andamento della CNA Territoriale di Arezzo e delle strutture collegate, partecipate e/o emanate. In relazione a tale compito, può indirizzare agli organi competenti pareri ed orientamenti;
- approva le linee di politica finanziaria annuale e/o pluriennale ed il bilancio consuntivo della CNA Territoriale di Arezzo proposto dalla Direzione;

- approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti effettivi e con il voto favorevole di almeno i 2/3 + 1 dei presenti.

Lo Statuto e le sue eventuali modifiche vengono sottoposte, prima della definitiva approvazione, alla valutazione di compatibilità con i principi generali dello Statuto operata dalla Direzione Nazionale della CNA.

L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 12 ore rispetto alla prima convocazione. Può essere inoltre convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione deve avvenire attraverso formale invito scritto e spedito a mezzo posta, fax o e-mail almeno otto giorni prima; in via eccezionale e per motivi di urgenza l'Assemblea può essere convocata tramite avviso affisso nei locali della sede e pubblicato sulla stampa locale.

Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% dei suoi componenti + 1 e con il voto favorevole del 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti.

L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:

- deliberare il numero dei componenti la Direzione ed elegerli al proprio interno;
- eleggere, sempre al proprio interno, il Presidente ed i vice Presidenti, determinando il numero di questi ultimi;
- eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere, stabilendone i compensi, i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo.

In caso di necessità, la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, dei vice Presidenti o dei componenti gli altri organi prima della normale scadenza dei quattro anni.

L'elezione degli organi è valida quando sia presente la metà + 1 degli aventi diritto al voto; qualora per tre volte non sia stato raggiunto il quorum, l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 13 - La Direzione Territoriale: durata, composizione, poteri e compiti

La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori iscritti alla CNA Territoriale di Arezzo, i professionisti, i pensionati iscritti alla CNA Pensionati, i legali rappresentanti di società e gli amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte alla CNA.

Sono membri di diritto della Direzione i Presidenti di area (zona o vallata), di CNA Pensionati e dei Raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.

La Direzione viene convocata dalla Presidenza, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La Direzione ha il compito di:

- a. nominare, su proposta della Presidenza, il Direttore Generale;
- b. attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della CNA Territoriale di Arezzo stabilite dall'Assemblea;

- c. deliberare il Piano Strategico poliennale della CNA Territoriale di Arezzo proposto dalla Presidenza per il tramite del Direttore Generale;
- d. deliberare in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società in attuazione delle decisioni dell'Assemblea;
- e. costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- f. esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CNA Territoriale di Arezzo;
- g. esercitare direttamente, ovvero delegarlo su conforme richiesta della CNA Territoriale di Arezzo alla CNA Regionale Toscana, il potere di controllo di legittimità rispetto alle norme del presente Statuto, del Regolamento, del Codice Etico e di comportamento per la prevenzione degli illeciti, su tutte le articolazioni del sistema CNA Territoriale di Arezzo;
- h. decidere sulle domande di partenariato, aggregazione di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari. Decidere sulla cessazione del rapporto associativo dei soggetti costituenti il sistema CNA a norma del presente Statuto e del Regolamento;
- i. adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza da parte delle articolazioni confederali del sistema CNA del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Etico della CNA, e del codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti;
- j. deliberare il commissariamento, l'estromissione dal sistema CNA o altro tipo di provvedimento riguardante i Mestieri e le strutture territoriali, nonché le altre organizzazioni del sistema CNA aventi per Statuto rilevanza esterna specificandone i motivi e nominando i commissari;
- k. deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea;
- l. decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA Territoriale di Arezzo presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dalla CNA;
- m. deliberare su proposta del Direttore, l'articolazione della CNA Territoriale di Arezzo, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CNA Territoriale di Arezzo, nonché le assunzioni e i licenziamenti dei quadri;
- n. dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- o. attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
- p. presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
- q. approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- r. deliberare le quote associative annuali, esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione di tariffe per servizi e prestazioni;
- s. ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
- t. deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA Territoriale di Arezzo;

- u. dotarsi di proprio regolamento;
- v. promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere e/o settore del sistema CNA.

La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.

La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze, ad esclusione di quelle previste ai punti i), l) m), n), p) e q).

ART. 14 - La Presidenza: durata, composizione e compiti

La Presidenza è un organo collegiale che rimane in carica 4 anni ed è composto dal Presidente e dai vice Presidenti. Il Presidente può indicare un vice Presidente con funzioni vicarie. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale.

La Presidenza:

- a. promuove l'attività politica della CNA Territoriale di Arezzo;
- b. adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Direttore Generale, il Piano Strategico poliennale della CNA Territoriale di Arezzo;
- c. ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale;
- d. verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- e. convoca l'Assemblea e la Direzione, stabilendone l'ordine del giorno;
- f. può assumere delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;
- g. in caso di mancata nomina dei membri del Collegio dei Garanti o del Collegio dei Revisori, su segnalazione di qualunque interessato, la Presidenza Nazionale, previa diffida a provvedere entro un termine congruo, nomina, in caso di inadempimento, un commissario con il mandato di convocare la competente assemblea ed eleggere i membri degli organi;
- h. in caso di mancata presentazione agli organi preposti all'approvazione dei bilanci, nei termini stabiliti dallo Statuto Territoriale, la Presidenza Nazionale, su segnalazione di qualunque interessato, può diffidare il livello Territoriale a provvedere alla presentazione del bilancio entro un termine congruo. In difetto nomina un revisore contabile esterno per la verifica della situazione economica, finanziaria ed amministrativa e contabile, il quale redigerà pure un bilancio, sulla base dei dati acquisiti, da sottoporre all'approvazione dell'organo statutario competente.

ART. 15 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati alla CNA Territoriale di Arezzo.

Il Presidente resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente della CNA Territoriale di Arezzo:

- ha la rappresentanza politica della CNA Territoriale di Arezzo;
- ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento della CNA Territoriale di Arezzo;
- rappresenta la sintesi del sistema CNA in ambito territoriale, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali;

- presiede gli organi ed è il rappresentante legale della CNA Territoriale di Arezzo di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;
- può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un vice Presidente da lui nominato.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea, per la nuova elezione, deve essere convocata entro tre mesi.

ART. 16 - Presidenza onoraria

L'Assemblea può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della CNA Territoriale di Arezzo a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa e che per almeno sei anni abbia ricoperto la carica di Presidente della CNA Territoriale di Arezzo.

Il Presidente onorario – salvo disposizioni diverse contenute nel Regolamento – resta in carica per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente onorario ha diritto a partecipare ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.

ART. 17 - Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale della CNA Territoriale di Arezzo viene nominato dalla Direzione Territoriale su proposta della Presidenza.

2. Il Direttore Generale:

- è responsabile del funzionamento della struttura CNA Territoriale di Arezzo e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;
- è responsabile dell'attuazione delle decisioni degli organi territoriali;
- propone alla Presidenza il Piano Strategico poliennale della CNA Territoriale di Arezzo;
- sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA Territoriale di Arezzo e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- concorre all'elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA Territoriale di Arezzo ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni assunte;
- partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA Territoriale di Arezzo;
- può essere coadiuvato da collaboratori, da lui stesso individuati, cui vanno attribuite per delega precise funzioni proprie del Direttore Generale. E' tenuto ad esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate.
- propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa della CNA Territoriale di Arezzo e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai quadri;
- stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale. Propone alla Direzione l'assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro, le proposte di inquadramento contrattuale dei quadri. Nell'espletamento di tali funzioni la competenza è esclusiva e non derogabile.
- Tutto il personale risponde direttamente al Direttore Generale.

3. Il Regolamento Attuativo dello Statuto può prevedere una durata temporale anche per l'incarico di Direttore Generale.

ART. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, tutti iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di 4 anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA Territoriale di Arezzo.

Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione della CNA Territoriale di Arezzo.

Qualora la situazione economica e finanziaria del livello territoriale sia di entità particolarmente limitata, tenuto conto anche delle società ed enti promossi o controllati da esso, è possibile prevedere la nomina di un solo revisore contabile, iscritto al relativo albo ed esterno al sistema CNA, con le medesime funzioni e responsabilità di cui ai precedenti capoversi.

ART. 19 - Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi anche esterni al sistema CNA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo nell'ambito della CNA né alcun rapporto di lavoro subordinato; esso è presieduto da un giurista.

Il Collegio dei Garanti viene eletto dall'Assemblea della CNA Territoriale di Arezzo all'unanimità; rimane in carica per quattro anni.

Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia autonomo e indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Esso decide su qualunque controversia che insorga all'interno della CNA Territoriale di Arezzo in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto Confederale, dello Statuto, del Regolamento Attuativo e del Codice Etico Territoriale. Esso decide sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dagli organi della CNA Territoriale di Arezzo.

Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero della Direzione, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente Statuto, al Regolamento, al Codice Etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione. Per le medesime violazioni, su istanza di qualunque interessato, può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA.

I diversi ambiti e livelli della CNA Territoriale di Arezzo possono richiedere al Collegio dei Garanti di decidere controversie relative a questioni interne alla medesima, anche per quanto attiene alla validità di atti o provvedimenti dalla stessa adottati.

La risoluzione del rapporto associativo può essere pronunciata, su richiesta di chiunque, anche dal Collegio dei Garanti Territoriale, ferma la facoltà dell'appello al Collegio Nazionale dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del Collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.

Il regolamento del Collegio stabilirà modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al Collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Il regolamento sarà portato a conoscenza di tutte le articolazioni componenti il sistema CNA Territoriale di Arezzo.

ART. 20 - Cumulo delle cariche

Si rinvia all'eventuale Regolamento interno della CNA Territoriale di Arezzo l'individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

TITOLO V

AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE - BILANCI

ART. 21 - Fondo comune

Il Fondo comune della CNA Territoriale di Arezzo è costituito dalle quote associative annuali versate dagli associati, nonché dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo comune.

L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono approvate dalla Direzione Territoriale.

In caso di scioglimento della CNA Territoriale di Arezzo, il Fondo Comune risultante verrà devoluto integralmente ad associazioni e/o enti non economici con finalità analoghe.

ART. 22 - Autonomia finanziaria

La CNA Territoriale di Arezzo ha propria autonomia finanziaria, giuridica, economica e patrimoniale ed è impegnata a contribuire al sistema CNA con il versamento delle quote, come stabilito dallo Statuto Nazionale.

I creditori della CNA Territoriale di Arezzo possono far valere i propri diritti solo sul Fondo comune dell'Associazione stessa; conseguentemente, i creditori di altre CNA Territoriali, Regionali o Nazionale possono rivalersi solo sui Fondi comuni corrispondenti.

ART. 23 - Bilanci

Gli organi competenti approvano i bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi che preventivi, adottando lo schema unico di bilancio previsto per il sistema CNA.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dalla Direzione entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

La CNA Territoriale di Arezzo persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Il bilancio consuntivo è approvato previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ad esso allega la propria relazione.

ART. 24 – Piano Strategico

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

La CNA Territoriale di Arezzo adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con i Mestieri, le organizzazioni nelle aree (zone o vallate) e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA.

TITOLO VI RAPPORTO ASSOCIATIVO NORME DISCIPLINARI - INCOMPATIBILITA'

ART. 25 - Rapporto associativo

La CNA Territoriale di Arezzo si uniforma al logotipo CNA, così come previsto all'art. 29 dello Statuto Nazionale, seguito dalla denominazione "Arezzo" (CNA Arezzo).

La CNA Territoriale costituisce il sistema CNA per durata illimitata, salvo provvedimenti di scioglimento stabiliti dall'Assemblea con i poteri stabiliti all'articolo 29 del presente Statuto.

La delibera di eventuale revoca di adesione al sistema CNA ha valore soltanto se presa con il voto favorevole, validamente espresso, di almeno due terzi dei suoi associati e con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.

Il commissariamento o l'estromissione dal sistema CNA sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.

Il commissariamento non fa venir meno l'autonomia e la soggettività giuridica dei livelli confederali commissariati, i quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.

Il Codice Etico della CNA deve essere recepito in tutti gli Statuti dei soggetti del sistema CNA, ed è comunque obbligatorio per tutti gli associati ed i dipendenti del sistema stesso.

ART. 26 - Incompatibilità

Il ruolo di Presidente, vice Presidente e componente la Presidenza della CNA, di Presidente di Area e di Portavoce di Mestiere è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.

Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Direttore Generale.

Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

Gli Statuti dei livelli confederali del sistema CNA, di CNA Pensionati Nazionale e di CNA FITA Nazionale debbono recepire questo articolo ed estenderne il rispetto a tutte le articolazioni del sistema confederale.

TITOLO VII ENTI CONFEDERALI

ART. 27 - Ente di Patronato EPASA-ITACO

EPASA-ITACO è l'Ente di Patronato legalmente riconosciuto e promosso dalla CNA, che opera per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani ed i commercianti, anche non iscritti alla Confederazione, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini, nelle materie previdenziali, sanitarie, di tutela e di assistenza sociale.

L'Ente svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e tra le comunità italiane dei lavoratori autonomi e dipendenti all'estero.

Ha inoltre il compito di coadiuvare l'organizzazione promotrice per le funzioni di ricerca, studio e tutela sulla sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, nonché sulle condizioni igieniche ed ambientali dei luoghi di lavoro del territorio.

La Direzione della CNA Territoriale nomina, secondo quanto previsto nello Statuto dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione della sede territoriale dell'ente medesimo; decide le indicazioni nominative del Presidente, degli eventuali vice Presidenti e del Direttore.

La CNA Territoriale, d'intesa con gli organi amministrativi nazionali dell'Ente, è impegnata a sviluppare, in ambito territoriale, l'insediamento di questo.

TITOLO VIII NORME FINALI

ART. 28 - Logotipo e simbolo

La CNA Territoriale adotta il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, nella forma e nei modi consentiti dallo Statuto nazionale. Il logotipo è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.

ART. 29 - Scioglimento della CNA Territoriale

Lo scioglimento della CNA Territoriale può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Generale degli associati appositamente convocata, su tale argomento, dalla Direzione Territoriale.

L'Assemblea è valida in presenza della metà più uno degli associati e la delibera è valida se assunta da una maggioranza pari ad almeno i due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA Territoriale di Arezzo; i beni che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti integralmente ad associazioni ed enti non economici con finalità analoghe.

ART. 30 - Controversie

La CNA Territoriale si impegna a rivolgersi al Collegio Nazionale dei Garanti per le eventuali controversie con le altre componenti del sistema CNA e ad accettarne le decisioni.

ART. 31 - Entrata in vigore dello Statuto della CNA Territoriale

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto, la Direzione Territoriale dovrà approvare il Regolamento di attuazione.

ART 32 - Rinvio legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

ART. 33 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

Il presente Statuto della CNA Territoriale di Arezzo approvato dall'Assemblea Provinciale del 20 settembre 2016, abroga ogni precedente simile normativa.

L'Assemblea attribuisce ed affida, con i più ampi poteri di merito al Presidente dell'Assemblea, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

DISCIPLINA TRANSITORIA

La CNA Territoriale si impegna a rimettere la bozza del presente Statuto, modificato rispetto al precedente, alla Direzione Nazionale della CNA, per ricevere parere, vincolante, in ordine ai requisiti di ammissibilità della CNA Territoriale nel sistema CNA. La CNA Territoriale si impegna inoltre, successivamente ed a richiesta della Direzione Nazionale, a rimettere la versione definitiva dello Statuto alla CNA Nazionale per consentirne la conservazione presso la stessa.

Nell'ipotesi di mancata adozione o adeguamento dello Statuto come stabilito nella presente norma, la CNA Territoriale riconosce fin d'ora alla Direzione Nazionale della CNA il diritto di nominare un Commissario, con il compito di provvedere a quanto necessario al fine di consentire la partecipazione, di pieno diritto, della CNA Territoriale al sistema CNA.

La CNA Territoriale prende atto che i raggruppamenti di interesse costituiti e riconosciuti dalla CNA al momento dell'approvazione del presente Statuto sono: CNA Giovani Imprenditori, CNA Impresa Donna, CNA Industria.

Arezzo, lì 20 settembre 2016